

Autorità Nazionale Anticorruzione
Camera arbitrale per i contratti pubblici

**Comunicato della Camera arbitrale numero 5 del 15 giugno 2016
(come aggiornato con delibere dell'11 maggio 2017 e del 3 giugno 2020)**

Procedimento di nomina del collegio arbitrale: adempimenti per il perfezionamento dell'incarico posti a carico dei soggetti designati e delle parti interessate ai sensi degli artt. 209 e 210, d.lgs. 18.4.2016, n. 50 -

Visti gli artt. 209 e 210 del d.lgs.18.4.2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;

Visto in particolare il comma 4 dell'art. 209, ove è disposto che il collegio arbitrale è composto di tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale;

Visti i Comunicati della Camera arbitrale n. 2 del 2016, recante la disciplina della procedura informatica per la nomina del terzo arbitro, e n. 4 del 2016, recante il Codice deontologico degli arbitri camerale;

Visto altresì il comma 8 dell'art. 209, ove è disposto che al fine della nomina del collegio arbitrale, ricevute le designazioni degli arbitri di parte e contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale;

Tenuto conto che con il Comunicato del Presidente della Camera arbitrale n. 41 del 2014 era stata adottata una disciplina per la equa determinazione del suddetto acconto, anche in relazione alla sua funzione di garanzia e in connessione con la regolamentazione di fonte ministeriale dei compensi arbitrali allora vigente, ora sostituita con il d.m. 31 gennaio 2018;

Ritenuta la necessità di riformulare la disciplina delle determinazioni e delle comunicazioni previste dal citato comma 8 dell'art. 209 del d.lgs. n. 50/2016, in modo corrispondente alle innovazioni normative e tale da garantire certezza circa gli adempimenti ai quali i soggetti interessati sono tenuti e in particolare circa la decorrenza del termine per il compimento del procedimento arbitrale; il Consiglio della Camera arbitrale ha deliberato:

1. Il presidente e i componenti del collegio arbitrale nominati previa designazione, rispettivamente, della Camera arbitrale e delle parti del procedimento arbitrale devono trasmettere alla Camera arbitrale, entro 15 giorni dalla apposita richiesta, una

manifestazione di disponibilità all'accettazione dell'incarico, contenente altresì una dichiarazione del seguente tenore, che costituisce condizione per il perfezionamento della procedura per la nomina: *“dichiaro di non versare in nessuna delle situazioni di incompatibilità alla nomina di cui all'art. 815 c.p.c. e agli artt. 209, c. 6, e 210, c. 10, d.lgs. n. 50/2016; e di aver preso visione e di accettare il Codice deontologico degli arbitri camerali redatto ai sensi dell'art. 210, c. 2, d.lgs. n. 50/2016”*.

2. Il deposito in acconto del corrispettivo arbitrale è quantificato in via generale e forfettaria nella misura di 15.000,00 euro salvo per i procedimenti arbitrali in cui il presumibile valore della controversia, come determinato ai sensi del Comunicato n. 1/2020, rientri nel primo scaglione della tabella allegata al d.m. 31 gennaio 2018, nel qual caso il deposito è dovuto nella misura di 12.000 euro.

3. Se una delle parti non presta l'anticipazione richiestale pro quota, l'altra può anticipare la totalità delle spese entro i 15 giorni dall'apposita comunicazione della Camera arbitrale. Se le parti non provvedono all'anticipazione nel termine fissato, né l'amministrazione del procedimento arbitrale né la costituzione del collegio possono avere corso¹.

4. Una volta perfezionati gli adempimenti condizionanti di cui ai punti precedenti, e verificata entro dieci giorni dalla avvenuta ricezione da parte della Camera arbitrale, per quanto di sua competenza e a sua conoscenza, la veridicità e la completezza delle dichiarazioni rese dagli arbitri, la Camera arbitrale comunica ai soggetti interessati il nullaosta al corso ulteriore del procedimento. Ove gli arbitri non abbiano già trasmesso alla Camera la dichiarazione di accettazione dell'incarico, tale accettazione potrà altresì risultare dal verbale della prima riunione del collegio arbitrale, ai sensi dell'art. 813 c.p.c.

Il presente comunicato sostituisce i Comunicati n. 35 e n. 37 del 2012 e n. 41 del 2014.

¹ L'importo come sopra determinato a titolo di acconto dovrà essere versato sul c/c bancario 48067.88 intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (cod. fisc. 97584460584), acceso presso il Monte dei Paschi di Siena sede di Via del Corso 232, 00186 Roma, il cui codice IBAN è: IT 77 0 01030 03200 000004806788; in occasione di tale versamento dovrà essere specificata, oltre all'indicazione delle parti e del presidente del collegio, la relativa causale: *“Acconto sul corrispettivo del collegio arbitrale”*. Le stesse modalità dovranno essere seguite per il versamento dell'importo dell'uno per mille del valore della controversia da effettuare a seguito del deposito del lodo.